

---

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE  
REP. N. 7218 del 04.12.2019

**n. 18 del 26/05/2021**

Oggetto: **Riaccertamento ordinario residui 2020 dell'ERSU di Palermo.**

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 15.00 in modalità telematica secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica", si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo.

Sono presenti:

Prof. Giuseppe Di Miceli	Presidente
Prof.ssa Antonella Sciortino	Consigliera rappresentante dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
Dott.ssa Adelaide Carista	Consigliera rappresentante degli studenti
Sig. Giorgio Gennusa	Consigliere rappresentante degli studenti
Dott. Emanuele Nasello	Consigliere rappresentante degli studenti
Ing. Ernesto Bruno	Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno.

Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per oggetto: "**Riaccertamento ordinario residui 2020 dell'ERSU di Palermo**".

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate

tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

**VISTI**

- L.R. 25 novembre 2002, n. 20;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- il Regolamento di Contabilità;

**CONSIDERATO** che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che dallo 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;

**CONSIDERATO** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

**CONSIDERATO** che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite apposito atto dell'Organo di vertice, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da

obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

**RICHIAMATO** inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

**DATO ATTO** che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito oerroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, con cui è stato modificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo;

**VERIFICATA** in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di

progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

**DATO ATTO** che l'Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa ha richiesto agli altri Uffici per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, tendendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF dello 01/03/2019, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

**DATO ATTO** che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate residue ha dichiarato sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2020 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate ed in particolare, per valore e rilevanza:

- la cancellazione di residui attivi per € 1.500.316,63, da accertamenti contabilizzati negli esercizi precedenti, per credito IVA da attività commerciale conseguentemente alla sua contabilizzazione in applicazione dell'art. 2 bis del D.l. n. 50 del 24.04.2017 convertito nella Legge n. 96 del 21.06.2017 ericonciliazione con la dichiarazione IVA presentata per il 2019;
- la cancellazione di residui passivi per loro insussistenza in conseguenza della verifica che nessuna ulteriore obbligazione giuridica ed economica è connessa all'impegno originariamente assunto;
- la cancellazione di residui passivi collegati a borse di studio anni precedenti, per importo di € 2.831.790,32, per loro insussistenza verificato che le graduatorie a suo tempo redatte hanno esaurito la loro funzione;

**CONSIDERATO** pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2021, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato,

al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

**DATO ATTO** che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2023</b>	€ 0,00
<b>PARTE CAPITALE</b>					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 196.103,75	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	€ 196.103,75	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2023</b>	€ 0,00

**DATO ATTO** che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione

provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimpuntazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

**CONSIDERATO** che al fine di reimpuntare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

**CONSIDERATO** che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022 e 2023 devono essere adeguati per consentire la reimpuntazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere con la reimpuntazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

**CONSIDERATE** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, contenenti la distinzione fra cancellazioni collegate ad insussistenze dell'attivo e del passivo ed economie registrate nell'esercizio (trattasi di accertamenti ed impegni del 2020 che non hanno trovato al 31.12.2020 obbligazione giuridica perfezionata e/o certezza dell'obbligazione), che di seguito si riepilogano:

<b>RESIDUI ATTIVI PRIMA RIACC.</b>	<b>€. 7.957.996,73</b>
<b>RESIDUI CANCELLATI</b>	<b>€. 1.515.263,12</b>
<b>RESIDUI ATTIVI CONSERVATI</b>	<b>€. 6.442.733,61</b>
<b>RESIDUI PASSIVI PRIMA RIACC.</b>	<b>€. 26.527.311,04</b>
<b>RESIDUI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA</b>	<b>€. 2.862.983,75</b>
<b>RESIDUI CANCELLATI PER ECONOMIE</b>	<b>€. 342.458,45</b>
<b>RESIDUI REIMPUTATI AD F.P.V.</b>	<b>€. 196.103,75</b>
<b>RESIDUI PASSIVI CONSERVATI</b>	<b>€. 23.125.765,09</b>

**CONSIDERATO** che la reimpuntazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di reimpuntazione anche della "copertura", che



l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

**CONSIDERATO** che l'U.O. Borse di Studio ha comunicato l'elenco de residui passivi da cancellare per insussistenza degli impegni assunti negli esercizi 2015-2019 (di cui alle graduatorie, nei vari anni accademici, degli idonei per le borse di studio e sussidi agli studenti dell'Ateneo palermitano) in considerazione dell'esaurimento dell'elenco degli assegnatari, con apposizione del vincolo di destinazione all'avanzo di amministrazione presunto;

**CONSIDERATO** che l'ente è sprovvisto dell'Organo di Revisione in quanto non nominato dagli organi preposti a seguito della scadenza del mandato del precedente collegio nel mese di novembre 2020;

**RITENUTO** pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

**VISTA** la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria dott. Sergio Lupo;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, **all'unanimità**, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

- **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, tenendo in considerazione sia la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: **All A) Elenco residui attivi e passivi 2020 riaccertati per esigibilità**;
- **DI INCREMENTARE** al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2023</b>	€ 0,00
<b>PARTE CAPITALE</b>					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 196.103,75	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023	€ 0,00
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	€ 196.103,75	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	€ 0,00	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2023</b>	€ 0,00

- **DI DARE ATTO** che a seguito del riaccertamento ordinario dei Residui Attivi e Passivi per il 2020 – con conferma dell’esigibilità e sussistenza delle entrate e delle uscite come da comunicazioni dei Dirigenti di Settore - le risultanze, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, contenenti la distinzione fra cancellazioni collegate ad insussistenze dell’attivo e del passivo ed economie registrate nell’esercizio (trattasi di accertamenti ed impegni del 2020 che non hanno trovato al 31.12.2020 obbligazione giuridica perfezionata e/o certezza dell’obbligazione), sono diseguito riportate:



<b>RESIDUI ATTIVI PRIMA RIACC.</b>	<b>€</b>	<b>7.957.996,73</b>
<b>RESIDUI CANCELLATI</b>	<b>€</b>	<b>1.515.263,12</b>
<b>RESIDUI ATTIVI CONSERVATI</b>	<b>€</b>	<b>6.442.733,61</b>
<b>RESIDUI PASSIVI PRIMA RIACC.</b>	<b>€</b>	<b>26.527.311,04</b>
<b>RESIDUI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA</b>	<b>€</b>	<b>2.862.983,75</b>
<b>RESIDUI CANCELLATI PER ECONOMIE</b>	<b>€</b>	<b>342.458,45</b>
<b>RESIDUI REIMPUTATI AD F.P.V.</b>	<b>€</b>	<b>196.103,75</b>
<b>RESIDUI PASSIVI CONSERVATI</b>	<b>€</b>	<b>23.125.765,09</b>

- **DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

**All. B) Variazione del bilancio previsione finanziario 2020-2022 con creazione FPV;**

**All. C) Dettaglio Costituzione e variazione Fondo Pluriennale Vincolato;**

**All. D) Elenco Residui attivi e passivi cancellati;**

- **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 già approvato dall'ente troveranno allocazione nella parte Entrate il Fondo Pluriennale Vincolato per importo di € 196.103,75 e nella parte Uscita gli impegni assunti nell'esercizio 2020 confluiti nell'FPV ed imputati per esigibilità negli esercizi successivi;
- **DI PROCEDERE** contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato A);
- **DI DARE ATTO** che la cancellazione dei residui passivi collegati alle borse di studio anni 2015-2019 (finanziati con risorse a destinazione vincolata) **determina la costituzione di un avanzo presunto vincolato per importo non inferiore ad € 2.831.790,32;**
- **DI DARE ATTO** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020.

## Art. 2

**DI DARE MANDATO** al Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

## Art. 3

La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

**Il Segretario  
Direttore f.f.**  
Ernesto Bruno

**Il Presidente**  
Prof. Giuseppe Di Miceli